

VERBALE DI ACCORDO

per la definizione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223

Il giorno 22 novembre 2012 in Sondrio

tra


Credito Valtellinese S.c Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario e **Deltas Soc.Cons.P.A.**, in qualità di Procuratore del **Credito Valtellinese S.c.**,

e i

Rappresentanti Sindacali Aziendali del Credito Valtellinese S.c DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA

Premesso e considerato che:

- a) in data 23 marzo 2012 l'Amministratore Delegato della Capogruppo Credito Valtellinese ha illustrato l'aggiornamento del Piano Strategico del Gruppo bancario Credito Valtellinese 2011-2014 alle Organizzazioni Sindacali Nazionali e di Gruppo;
- b) l'art. 18 del ccnl vigente, non modificato dall'accordo di rinnovo del 19 gennaio 2012, prevede che in presenza di tensioni occupazionali, anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possono prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla legge n. 223/1991- le imprese forniscano agli Organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare;
- c) in ragione di quanto sopra, con comunicazione del 18 giugno 2012 Deltas Soc.Cons.P.A., anche in nome e per conto del Credito Valtellinese S.c., provvedeva a fornire ai competenti Organismi Sindacali l'informativa prevista ai sensi degli articoli 18 e 19 del ccnl vigente relativa all'attivazione delle leve legislativo-contrattuali atte a garantire una riduzione dei costi e del Personale;
- d) il Gruppo bancario Credito Valtellinese nella definizione del piano industriale e nell'ambito della richiamata informativa del 18 giugno 2012, ha previsto la riduzione degli organici pari almeno a 150 unità entro il 31 dicembre 2014, nonché l'efficientamento degli organici attraverso la riqualificazione e la riconversione professionale;
- e) anche al fine di dar corso al richiamato piano strategico e nell'ambito del confronto contrattualmente previsto, le Parti hanno, pertanto, ricercato soluzioni e strumenti condivisi atti, anche in concorso tra loro, a ridurre il più possibile le conseguenze occupazionali e sociali sul personale;
- f) la Delegazione ad hoc e le Aziende del Gruppo, al fine di raggiungere gli obiettivi del piano strategico 2011-2014, hanno definito la procedura contrattuale sottoscrivendo un verbale di accordo in data 3 agosto 2012;

- 
- g) con il citato verbale di accordo del 3 agosto 2012, le Parti hanno concordato l'utilizzo di una serie di strumenti per l'attenuazione delle ricadute degli obiettivi del piano strategico sul personale e la riduzione dei costi del personale a livello di Gruppo; il concordato utilizzo di tali strumenti ha consentito di limitare il piano di riduzione degli organici da parte del Gruppo bancario Credito Valtellinese alle Risorse che alla data del 31 dicembre 2012 avranno maturato i requisiti previsti dalla legge per avere diritto ai trattamenti pensionistici dell'A.G.O.;
- h) con il sopra richiamato verbale di accordo del 3 agosto 2012 la Delegazione ad hoc e le Aziende del Gruppo riconoscevano la facoltà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro ai lavoratori medesimi, usufruendo di un incentivo all'esodo secondo le modalità individuate nel richiamato accordo;
- i) la Delegazione ad hoc e i Coordinamenti Aziendali convenivano con le Aziende del Gruppo che, in caso di mancata adesione al piano di esodi incentivati da parte del Personale in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2012, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel più volte richiamato verbale di accordo del 3 agosto 2012, anche con riferimento a quanto previsto dal DM 158/2000 e successive modifiche e integrazioni, le singole Aziende avrebbero attivato le procedure di cui alla legge n. 223 del 1991 da concludersi entro dieci giorni dall'avvio delle stesse, con la sottoscrizione dei conseguenti accordi sindacali aziendali in modo coerente e conforme a quanto previsto nell'accordo medesimo;
- j) nella giornata di venerdì 19 ottobre 2012, la Delegazione ad hoc e le Aziende del Gruppo si sono incontrate al fine di verificare la corretta applicazione dell'accordo sindacale del 3 agosto 2012, nonché i dati numerici relativi all'effettiva uscita delle Risorse del Credito Valtellinese S.c. identificate e in possesso dei requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2012, prendendo atto della non totalitaria definizione degli esuberi stabiliti;
- k) il mancato conseguimento degli obiettivi condivisi, che erano condizione necessaria per ridurre il numero degli esuberi, hanno determinato la necessità, in capo alle aziende del Gruppo, di attivare la procedura, di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, secondo quanto previsto dal Piano Strategico, in coerenza con quanto precisato nel "vademecum" del Ministero del Lavoro (di cui alla circ.Inps n. 261 del 23 dicembre 1996), avviandola con comunicazione datata 24 ottobre 2012;
- l) in tale comunicazione il Credito Valtellinese S.c., al fine di attenuare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di riduzione degli organici, ribadiva la necessità di utilizzare tutte le leve legislativo-contrattuali, confermando la propria disponibilità a concordare che i lavoratori interessati dal programma di esubero - in relazione alle esigenze tecnico/produttive ed organizzative del complesso aziendale - venissero individuati esclusivamente nel personale, appartenente a tutte le categorie contrattuali che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, fosse in possesso dei requisiti di legge previsti per il diritto all'erogazione della pensione anticipata o di vecchiaia, limitando altresì il ricorso agli strumenti di esodo obbligatorio ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2012;



- m) alla predetta data del 24 ottobre 2012, i lavoratori interessati al piano di esubero che hanno maturato o matureranno alla data del 31 dicembre 2012 i requisiti previsti dalla legge per avere diritto ai trattamenti pensionistici dell'A.G.O. sono 50, di cui n.6 che non hanno ancora usufruito della previsione di esodo volontario incentivato di cui all'accordo del 3 agosto 2012;
- n) su richiesta delle Organizzazioni Sindacali del 30 ottobre si è dato corso, in sede aziendale, all'esame congiunto previsto dall'attivata normativa di legge;
- o) con verbale del 12 novembre 2012 le Parti, al fine di una verifica complessiva del quadro di riferimento, si sono aggiornate alla data del 22 novembre

**Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto,
hanno raggiunto il seguente accordo**

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Articolo 2

Le Parti considerano qui integralmente trascritti ad ogni conseguente effetto tutti i motivi già espressi nelle numerose occasioni di incontro nelle varie fasi del confronto sindacale, nonché tutti i documenti trasmessi tempo per tempo alle Organizzazioni Sindacali in relazione alla fattispecie in esame. Detti documenti, già sostenuti da ampio e approfondito contraddittorio fra le Parti, costituiscono parte integrante del presente accordo, unitamente alla informativa datata 24 ottobre 2012.



Articolo 3

Per conseguire gli obiettivi di riduzione di organico viene concordemente richiamato, anche in conformità con le previsioni contrattuali vigenti, il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 -prorogato con D.M. n. 226 del 2006- con le modifiche ed integrazioni economico-normative introdotte con accordo nazionale 8 luglio 2011, con particolare riferimento a quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero anche ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà.

Articolo 4

1. Le Parti convengono che, al fine di raggiungere gli obiettivi del piano strategico 2011-2014, e, in particolare, il piano di riduzione degli organici di cui al Capitolo I del Verbale di Accordo del 3 agosto 2012, il Credito Valtellinese S.c., in relazione alle esigenze tecniche, produttive ed organizzative del complesso aziendale, e per effetto della presente procedura di legge, risolverà unilateralmente il rapporto di lavoro nell'ambito di cui alla tabella denominata "Risorse in esubero Credito Valtellinese", allegato n. 4 alla comunicazione datata 24 ottobre u.s., esclusivamente nei confronti del Personale in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2012 che non abbia, nel frattempo, aderito al piano di pensionamento volontario incentivato di cui all'art. 3 del richiamato Verbale di accordo.

2. Nei confronti del Personale di cui al comma che precede il Credito Valtellinese S.c. comunicherà negli stretti tempi tecnici necessari la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso nelle misure contrattualmente previste.




3. L'Azienda dichiara che quanto sopra configura specifico criterio di scelta del personale da licenziare, anche ai sensi dell'art. 5, 1° comma, legge 23 luglio 1991, n. 223 e, occorrendo, anche per il caso di licenziamento economico individuale e cioè per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge 14 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni.

Articolo 5

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso – ad ogni effetto e in piena conformità e coerenza con ogni profilo disciplinato da norme di contratto e/o di legge – la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, nonché la prevista preventiva procedura contrattuale, riconoscendo altresì la congruità, specificità ed esaustività della comunicazione del 24 ottobre 2012, rinunciando ad ogni ulteriore eccezione circa la legittimità della presente procedura.

2. Le Parti si danno atto, inoltre, che il presente Verbale di accordo adempie alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991.

Credito Valtellinese S.c.



Deltas Soc. Cons. P.A.



Rappresentanti Sindacali Aziendali del Credito Valtellinese S.c.

DIRCREDITO-FD

Pucci.

FABI



FIBA-CISL



FISAC-CGIL



UILCA

